

Messaggio

numero

6852

data

25 settembre 2013

Dipartimento

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

Modifica della Legge sul controllo e sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF)

Signor Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio, vi sottoponiamo il disegno di legge relativo alla modifica della Legge sul controllo e sulla gestione finanziaria dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF).

1. INTRODUZIONE

La revisione della LGF si rende necessaria a seguito della prevista introduzione, a partire dall'anno 2014, del nuovo modello contabile armonizzato di Cantoni e Comuni (MCA2), così come definito tra i nuovi compiti del rapporto al Gran Consiglio sulle linee direttive e sul piano finanziario 2012-2015, in sostituzione del modello MCA1 in vigore in Svizzera dagli anni ottanta, del quale riprende ed estende i contenuti.

Il MCA2 è stato sviluppato su mandato della Conferenza cantonale dei direttori delle finanze (FdK-CdF) sulla base delle norme IPSAS¹ e in sintonia con il modello contabile della Confederazione. La FdK-CdF ha adottato il nuovo modello contabile nel gennaio del 2008 e ne consigliava l'implementazione presso i Cantoni ed i Comuni entro i successivi 10 anni. A supporto del passaggio di modello è stata pure istituita la Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica (SRS-CSPCP) per rispondere al bisogno di promuovere l'uniformità, la trasparenza e la comparabilità degli stati finanziari delle collettività pubbliche svizzere.

In sintesi, (i dettagli sono presentati al capitolo 2) il nuovo modello contabile riprende i principi di gestione della contabilità pubblica stabiliti con il modello precedente e ne estende la portata, ispirandosi agli standard IPSAS che promuovono una maggiore trasparenza nella presentazione dei conti pubblici, in particolare per quanto attiene alla situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito secondo il principio generalmente riconosciuto della presentazione di un quadro fedele ("true and fair view"). Nel contempo permette pure una migliore comparabilità tra enti pubblici e un miglior coordinamento nella presentazione dei conti.

¹ Gli International public sector accounting standards (IPSAS) sono stati emanati dal Public Sector Committee of the International Federation of Accountants (IFAC-PSC) alla fine degli anni novanta e rappresentano le "best practices" nella contabilità pubblica a livello internazionale in sintonia con gli International financial reporting standards (IFRS) del settore privato. Sono basati sul principio della "true and fair view" e sono formati da 32 raccomandazioni (stato agosto 2013) costantemente allineate alle modifiche effettuate agli IFRS.

Il DFE ha affrontato le raccomandazioni della Conferenza cantonale dei direttori delle finanze già a partire dalla seconda metà del 2010 analizzando nel dettaglio le modifiche obbligatorie e facoltative nel contesto del Cantone Ticino e della Legge sul controllo e sulla gestione finanziaria dello Stato. Ogni opzione è stata attentamente valutata e decisa in modo da rispondere alle esigenze poste dal nuovo modello contabile, e nel contempo facilitarne l'introduzione e la comprensione. Ogni modifica deriva pertanto da un'analisi approfondita per la quale è stato creato un documento di supporto che spiega le valutazioni e le scelte effettuate.

Si tratta in particolare delle analisi seguenti:

- procedure per l'attivazione degli immobili
- ammortamento residuo dell'ultimo anno di vita utile degli immobili
- attivazione degli inventari
- attivazione dei prestiti amministrativi fuori bilancio
- attribuzione dei finanziamenti speciali al capitale proprio o al capitale di terzi
- approfondimento delle possibili varianti di adozione delle raccomandazioni proposte dal modello
- gestione degli accantonamenti
- gestione degli impegni condizionali
- impatto a bilancio dell'introduzione del MCA2
- limiti d'attivazione dei transitori
- procedure di attivazione e scarico dei conti per contributi per investimenti
- procedure di attivazione e scarico del conto investimenti immateriali (altri immobili e mobili)
- procedure di scarico dei conti per immobili e strade

Oltre alla valutazione delle raccomandazioni è stato affrontato il tema importante della presentazione dei conti. Come si vedrà nel capitolo 2.3.2 relativo alla presentazione dei conti il nuovo modello contabile richiede a consuntivo alcuni allegati obbligatori e una differente modalità di presentazione dei conti di gestione corrente e investimenti a preventivo e consuntivo. Oltre a ciò si è deciso di introdurre un nuovo documento che facilitasse la lettura dei conti dello Stato in un'ottica di maggiore trasparenza, completando le informazioni a carattere finanziario con informazioni legate alla gestione dei differenti ambiti operativi.

Ciò è avvenuto anche valutando approfonditamente quanto realizzato in questo ambito dagli altri Cantoni svizzeri che sono stati sentiti anche per meglio approfondire le opzioni d'adozione del nuovo piano contabile. Il confronto con le altre amministrazioni cantonali ha così permesso di fare tesoro delle esperienze effettuate da chi ha già implementato il nuovo modello contabile e di valutare in particolare quali sono state le procedure adottate per facilitarne il passaggio. L'intero processo prevede un importante impegno a livello di risorse tecniche e funzionali per la transizione dal vecchio al nuovo modello sullo strumento gestionale informatico SAP. Sempre in questo ambito un importante sforzo è dedicato alla creazione del nuovo documento informativo all'indirizzo del Parlamento. La tempestività delle informazioni richiede un buon grado di automazione dei flussi informativi che, come evidenziato, non sono esclusivamente di carattere finanziario ma comprendono anche delle indicazioni gestionali.

In sintesi il passaggio al nuovo modello contabile come pure l'aggiunta del nuovo documento di presentazione dei conti implicherà nei prossimi mesi (principalmente fino ad

aprile-maggio 2014) un notevole impegno in termini di risorse da parte della Sezione delle finanze e del CSI, come pure di tutti gli utenti chiave di SAP al fine di garantire la continuità di funzionamento di un sistema informativo molto performante ma anche complesso.

L'adozione e il passaggio al nuovo modello contabile comporta per l'Amministrazione cantonale una revisione parziale della LGF con l'adattamento ai nuovi standard di gestione proposti da MCA2. Sono inoltre da considerare l'introduzione di una nuova metodologia di valutazione di alcune poste degli attivi e dei passivi del bilancio, nonché una nuova presentazione dei conti secondo le direttive proposte dal modello, che comporteranno una differente impostazione e presentazione dei conti di Preventivo e di Consuntivo. I cambiamenti principali consistono in una nuova numerazione del piano contabile, una classificazione funzionale più dettagliata, una diversa presentazione del risultato e dei flussi di tesoreria, la presentazione di un allegato con maggiori e più dettagliate informazioni.

Nel presente messaggio non sono contemplate le modifiche alla LGF formulate con i messaggi 6470 del 01.03.2011, relativo alla modifica della legge sui sussidi cantonali e la LGF (autorizzazione della spesa lorda), come pure 6625 del 28.3.2012, relativo all'introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici, che sono attualmente ancora al vaglio della Commissione della gestione e delle finanze. Esso si limita a modificare la LGF per renderla conforme e coerente alle nuove regole di gestione della contabilità degli enti pubblici e di presentazione dei conti.

L'introduzione del nuovo modello contabile, chiesto esplicitamente dalla Conferenza dei Direttori cantonali delle finanze, permette di gestire le finanze e la contabilità e presentare i conti dell'Amministrazione cantonale secondo criteri più moderni e trasparenti nel rispetto dei nuovi standard definiti e che saranno adottati a livello intercantonale. Si tratta di un passaggio necessario come lo è stato il precedente, allorché nel 1986 venne adottato e implementato anche presso la nostra Amministrazione cantonale l'attuale modello contabile armonizzato (MCA1) e contestualmente venne votata la LGF tutt'ora in vigore.

2. NUOVO MODELLO CONTABILE ARMONIZZATO MCA2

2.1 Descrizione

Di seguito viene descritto nei suoi aspetti principali il nuovo modello contabile armonizzato di Cantoni e Comuni (MCA2), entrato in vigore ad inizio 2008, che sostituisce il precedente modello contabile MCA1, in vigore in Svizzera dagli anni ottanta, introdotto per armonizzare il sistema contabile degli enti pubblici e che ha portato negli anni ottanta e novanta gradatamente ad un'ampia armonizzazione della presentazione dei conti nei Cantoni e nei Comuni svizzeri coerentemente con gli obiettivi perseguiti.

Negli anni seguenti all'introduzione di MCA1 la contabilità pubblica ha subito un'importante evoluzione in particolare con l'introduzione della contabilità analitica e degli strumenti di New public management (NPM) nelle collettività pubbliche. È cresciuta anche la necessità, e quindi la tendenza, di avvicinare la contabilità pubblica agli standard contabili dell'economia privata e alle norme internazionali vigenti nel settore pubblico (IPSAS) che hanno favorito il clima di riforma in atto nel settore pubblico.

Anche il Consiglio federale ha sollecitato, con particolare riferimento all'articolo 48 cpv. 4 della nuova Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) i Cantoni e i Comuni ad applicare norme armonizzate di presentazione dei conti.

La Confederazione non ha tuttavia la competenza di imporre direttamente questo processo nei Cantoni e nei Comuni, una tale armonizzazione può pertanto essere realizzata in modo progressivo e su base volontaria, come sta tutt'ora avvenendo presso tutti i Cantoni.

Il modello MCA2, allineato al nuovo modello contabile della Confederazione (NMC), ha l'obiettivo di aumentare la trasparenza sull'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito (raggiungimento del principio della "true and fair view") e di migliorare i metodi di presentazione dei conti. La riforma del modello contabile persegue pertanto gli obiettivi di introdurre una struttura contabile ispirata alla Confederazione, di ottenere norme uniformi sulla base delle norme internazionali IPSAS e di promuovere la comparabilità dei conti pubblici tra i diversi livelli istituzionali.

Nel contempo essa permette di rispondere a diverse esigenze in atto negli ultimi tempi, tra cui:

- il coordinamento della politica budgetaria: la comparabilità dei conti pubblici favorisce il coordinamento della politica budgetaria di Cantoni e Comuni soprattutto in virtù della definizione uniformata degli elementi fondamentali come ad esempio il piano contabile;
- una perequazione finanziaria più efficace: la corretta gestione della perequazione finanziaria tra i Cantoni e tra i Comuni esige che le diverse collettività pubbliche forniscano dati comparabili e che le basi di calcolo siano uniformi;
- l'aumento della trasparenza: al fine di comparare le politiche budgetarie delle collettività pubbliche i dati finanziari devono essere comparabili;
- le esigenze di statistica finanziaria: l'introduzione di MCA2 permette di migliorare la qualità delle statistiche elaborate dalla Confederazione.

2.2 Aspetti principali del nuovo modello

Gli aspetti principali del nuovo modello sono illustrati di seguito:

- Il conto economico e quello degli investimenti sono **indipendenti** e non formano più il conto amministrativo (come in MCA1).
- Nuovo **piano contabile**: il piano dei conti è stato rivisto e armonizzato con quello della Confederazione ed è stato adattato alle attuali realtà (e necessità) delle attività pubbliche.
- Nuova **classificazione funzionale**: rivista a partire dall'attuale classificazione, mantiene le stesse 10 categorie ma viene dettagliata maggiormente.
- Introduzione **del conto dei flussi di mezzi liquidi**: presenta il cash flow da attività operative, quello proveniente da attività d'investimento (corrispondente ai movimenti del conto degli investimenti e ai movimenti degli investimenti finanziari) e quello proveniente dall'attività di finanziamento. Il saldo finale mostra la variazione di liquidità: il cash flow d'esercizio dovrebbe essere positivo e possibilmente compensare quello risultante dagli investimenti che invece è negativo (cashdrain) al fine di garantire un completo autofinanziamento degli investimenti.
- Introduzione della presentazione dello **stato del capitale proprio**: indica le cause delle variazioni dei fondi propri. A differenza di MCA1, in cui il capitale proprio è rappresentato dalla somma degli avanzi e dei disavanzi d'esercizio, MCA2 propone una scomposizione dello stesso (riserve da varie attività, finanziamenti speciali, rivalutazioni ecc.). L'elemento principale rimane comunque il riporto degli avanzi/disavanzi d'esercizio.

- Nuovo **allegato ai conti annuali**, comprendente informazioni relative a: regole e principi utilizzati per la tenuta dei conti, del bilancio e della sua valutazione, metodo e tassi di ammortamento utilizzati, tabella di dettaglio dei fondi propri, degli accantonamenti, delle partecipazioni, garanzie dello Stato e dei beni amministrativi, e altre indicazioni che permettono di meglio valutare lo stato del patrimonio e dei redditi, degli impegni e dei rischi finanziari.
- Nuova **presentazione dei risultati**: il risultato del conto d'esercizio mostra in un primo stadio il risultato operativo ordinario (composto da risultato operativo e finanziario), in un secondo stadio il risultato da attività straordinaria (costi e ricavi straordinari) ed infine il risultato totale del conto d'esercizio (avanzo / disavanzo d'esercizio), che incide sull'eccedenza o il deficit di bilancio.
- Nozione di **consolidamento**: il consolidato permette di avere una visione finanziaria d'insieme di "gruppo", comprese le aziende pubbliche esterne. A questo proposito il modello lascia una certa libertà d'interpretazione in quanto i conti consolidati possono differire, e di parecchio, dai conti dello Stato definito in senso stretto. Esso prevede tre aree di consolidamento: 1) Governo e amministrazione, 2) giustizia e altre autorità cantonali indipendenti 3) istituzioni e altre organizzazioni. Per il Cantone si è deciso che le aree 1) e 2) sono consolidate al 100%, mentre l'area 3) viene documentata nel riassunto delle partecipazioni. Tale decisione è stata presa in considerazione della prassi contabile attuale e ritenuto che un consolidamento di tutte le aree fornisce un'informazione supplementare non essenziale sia per i lettori dei conti sia per la presa di decisioni da parte delle autorità competenti (informazioni sull'area 3 comunque inserite in allegato). Tale scelta non preclude comunque che, in futuro, si possano consolidare tutte le aree previste dal nuovo modello contabile armonizzato.
- Disposizioni più precise rispetto al modello attuale per le **operazioni di fine anno**: utilizzo dei debitori e dei transitori attivi e passivi per la tenuta dei conti secondo il principio della competenza, rivalutazioni dei beni patrimoniali, ma non di quelli amministrativi (possibilità comunque concessa dal modello), valutazione delle entrate da imposte in base alla competenza o alla scadenza (fatturato effettivo), finanziamenti speciali, accantonamenti e impegni condizionali.
- Contabilizzazione **contributi per investimenti**: le uscite per contributi d'investimento vengono riportate all'attivo del bilancio e ammortizzate tramite un conto del gruppo contabile 36. Le entrate per contributi d'investimento possono essere contabilizzate come debiti a lungo termine e successivamente ammortizzate a mezzo di un conto del gruppo contabile 46 secondo la durata pianificata. Quest'ultima possibilità non sarà utilizzata dal Cantone, che continua, come ora, ad ammortizzare l'investimento sussidiato al netto delle entrate sui conti 56.
- **Contabilità immobili**: la prima contabilizzazione viene eseguita al valore di acquisto. Successivamente, per i beni patrimoniali, è prevista una rivalutazione (+ / -) al valore venale, mentre i beni amministrativi vengono ammortizzati nel tempo.
- **Ammortamento degli immobili dei beni amministrativi**: esso avviene secondo il criterio della durata teorica di utilizzo del bene (in MCA1 l'ammortamento è effettuato secondo il principio dell'autofinanziamento delle spese d'investimento, detto altrimenti l'ammortamento è calcolato in base alle future esigenze d'investimento).
- **Controllo di gestione**: un controllo di gestione appropriato deve essere organizzato per le unità amministrative e per progetti specifici; è obbligatorio per le Unità amministrative autonome (UAA) e per le prestazioni coperte da budget globale. Il controllo di gestione deve avvenire ad ogni livello dell'Amministrazione, e ogni livello deve a sua volta assumere il proprio controllo di gestione. I servizi centrali possono comunque emanare disposizioni per garantire una certa armonizzazione.

- **Indicatori finanziari:** per valutare la situazione finanziaria delle collettività pubbliche devono essere messi in evidenza i seguenti indicatori: priorità 1: tasso d'indebitamento netto, grado d'autofinanziamento, quota delle spese per interessi; priorità 2: tasso d'indebitamento lordo, quota degli investimenti, quota degli oneri finanziari, debito netto pro capite, capacità di autofinanziamento.

2.3 Differenze tra MCA1 e MCA2

Di seguito sono elencate le principali differenze tra i due modelli. La prima tabella mostra gli aspetti relativi alla contabilità, la seconda quelli concernenti la presentazione dei conti.

2.3.1 Aspetti contabili

In generale, con il nuovo modello contabile, si abbandona parzialmente il principio della prudenza per tendere verso una presentazione veritiera dei valori di bilancio, come si evince dalla tabella di comparazione dei due modelli:

MCA1	MCA2
Principio della prudenza	"True and fair view" - visione il più conforme possibile alla realtà
Principio di cassa	Principio di competenza (ev. di scadenza) - utilizzo sistematico del debitore o dei ratei e risconti
Valore dei beni patrimoniali secondo il principio della prudenza	Valore venale
Valore dei beni amministrativi secondo il principio dell'autofinanziamento degli investimenti e i criteri di una sana politica economica e finanziaria	Valore ammortizzato secondo la durata d'utilizzo dei beni
Accantonamenti dove ritenuto necessario Impegni condizionali in calce al bilancio	Accantonamento quando vi è un impegno probabile, contrattuale o di fatto, originato da un evento del passato (prima della chiusura di bilancio) e per il quale l'importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili - valutazione periodica Impegni condizionali in allegato

Il passaggio dal modello MCA1 al MCA2 comporta anche un adattamento del piano contabile (numerazione conti) che viene allineato a quello proposto dal manuale MCA2 che è stato rivisto e armonizzato con quello della Confederazione ed è stato adattato alle attuali realtà e necessità delle attività pubbliche.

L'illustrazione seguente mostra la rappresentazione a 2 cifre del piano dei conti MCA1 e le corrispondenti voci contabili del piano MCA2 per i conti di bilancio, di conto economico e di investimento (al fine di migliorare la chiarezza dell'esposizione le voci 36, 46 e quelle di bilancio per il modello MCA2 vengono mostrate a 3 cifre). Si rileva come le voci contabili non avranno più come adesso 6 cifre ma 8 (delle quali 4 imposte come sottogruppo, con MCA1 erano 3) permettendo in questo modo di dettagliare maggiormente le voci contabili.

CONTO ECONOMICO

MCA1	MCA2
3: Spese correnti	3: Spese correnti
30: Spese per il personale	30: Spese per il personale
31: Spese per beni e servizi	31: Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio
32: Interessi passivi	34: Spese finanziarie
33: Ammortamenti	31: Spese per beni e servizi e altre spese d'esercizio (perdite su crediti, su tasse giudiziarie, su imposte, accantonamenti e variazione delcredere) 33: Ammortamenti dei beni amministrativi 34: Spese finanziarie (ammortamenti titoli, prestiti e terreni patrimoniali) 36: Spese di riversamento (ammortamenti ordinari, prestiti e partecipazioni amministrative e contributi per investimenti) 38: Spese straordinarie (ammortamenti straordinari)
34: Partecipazioni e contributi senza precisa destinazione 35: Rimborsi a enti pubblici 36: Contributi cantonali	36: Spese di riversamento 360: Partecipazioni di terzi a ricavi (ex 34) 361: Indennizzi a enti pubblici (ex 35) 362: Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (ex 34) 363: Contributi a enti pubblici e a terzi (ex 36) 364: Rettifica di valore su prestiti amministrativi 365: Rettifica di valore partecipazioni beni amministrativi 366: Ammortamenti su contributi per investimenti 369: Diverse spese di riversamento
37: Riversamento contributi da terzi	37: Riversamento contributi da terzi
38: Versamenti a finanziamenti e fondi speciali	35: Versamenti a fondi e finanziamenti speciali 38: Spese straordinarie
39: Addebiti interni per spese e contributi correnti	39: Addebiti interni per spese e contributi correnti

MCA1	MCA2
4: Ricavi correnti	4: Ricavi correnti
40: Imposte	40: Entrate fiscali
41: Regalie, monopoli, patenti e concessioni	41: Regalie, monopoli, patenti e concessioni
42: Redditi sulla sostanza	44: Ricavi finanziari
43: Ricavi per prestazioni, tasse, multe, vendite e rimborsi	42: Ricavi per tasse 43: Ricavi diversi
44: Partecipazioni a entrate e contributi senza precisa destinazione 45: Rimborsi da enti pubblici 46: Contributi per spese correnti	46: Ricavi da riversamenti 460: Partecipazioni a ricavi (ex 44) 461: Indennizzi di enti pubblici (ex 45) 462: Perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (ex 44) 463: Contributi di enti pubblici a terzi (ex 46) 466: Scioglimento di contributi per investimenti iscritti al passivo 469: Diversi ricavi da riversamenti

47: Contributi da terzi da riversare	47: Contributi da terzi da riversare
48: Prelevamenti da finanziamenti e fondi speciali	45: Prelevamenti da fondi e finanziamenti speciali 48: Ricavi straordinari
49: Accrediti interni per spese e contributi	49: Accrediti interni per spese e contributi

CONTO D'INVESTIMENTO

MCA1	MCA2
5: Uscite per investimenti	5: Uscite per investimenti
50: Investimenti in beni amministrativi	50: Investimenti materiali
	51: Investimenti per conto di terzi
	52: Investimenti immateriali
52: Prestiti e partecipazioni in beni amministrativi	54: Prestiti 55: Partecipazioni e capitali sociali
56: Contributi per investimenti	56: Contributi per investimenti di terzi
57: Riversamento contributi per investimenti	57: Riversamento contributi per investimenti
58: Altre uscite da attivare	58: Investimenti straordinari

MCA1	MCA2
6: Entrate per investimenti	6: Entrate per investimenti
60: Alienazione di beni amministrativi	60: Trasferimento di investimenti materiali nei beni patrimoniali 62: Alienazione di investimenti immateriali
62: Rimborso prestiti e partecipazioni	64: Rimborso di prestiti 65: Trasferimento di partecipazioni nei beni patrimoniali
63: Rimborsi per investimenti	61: Rimborso investimenti per conto di terzi 63: Contributi per investimenti propri
64: Restituzione contributi per investimenti	66: Rimborso contributi per investimenti di terzi
66: Contributi da terzi per investimenti in beni amministrativi	61: Rimborso investimenti per conto di terzi 63: Contributi per investimenti propri
67: Contributi da terzi per investimenti da riversare	67: Contributi per investimenti da riversare
	68: Entrate straordinarie per investimenti

BILANCIO

MCA1	MCA2
1: Attivi	1: Attivi
10: Liquidità	10: Beni patrimoniali
11: Crediti	100: Liquidità e piazzamenti a breve termine
12: Investimenti in beni patrimoniali	101: Crediti
13: Transitori attivi	102: Investimenti finanziari a breve termine
18: Anticipi per finanziamenti speciali	104: Ratei e risconti attivi
	106: Scorte e lavori in corso
	107: Investimenti finanziari
	108: Investimenti materiali beni patrimoniali
	109: Crediti nei confronti di finanziamenti speciali e di fondi nel capitale di terzi

14: Investimenti in beni amministrativi 15: Prestiti e partecipazioni amministrative 16: Contributi per investimenti	14: Beni amministrativi 140: Investimenti materiali beni amministrativi 142: Investimenti immateriali 144: Prestiti 145: Partecipazioni, capitali sociali 146: Contributi per investimenti; 148: Ammortamenti supplementari cumulati
2: Passivi	2: Passivi
20: Impegni correnti 21: Debiti a breve termine 22: Debiti a medio e lungo termine 23: Debiti per gestioni speciali 24: Accantonamenti 25: Transitori passivi 28: Impegni per finanziamenti speciali	20: Capitale di terzi 200: Impegni correnti 201: Impegni a breve termine 204: Ratei e risconti passivi 205: Accantonamenti a breve termine 206: Impegni a lungo termine 208: Accantonamenti a lungo termine 209: Impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi
19: Eccedenza passiva 29: Capitale proprio	29: Capitale proprio

Viene inoltre aggiornata la classificazione funzionale, che suddivide le entrate ed uscite per categoria di compito, a partire dall'attuale classificazione, mantenendo le 10 categorie attuali ma dettagliando maggiormente le sottocategorie. La nuova classificazione funzionale è compatibile con la nomenclatura internazionale (la Classification of functions of Government, COFOG). La nomenclatura attuale è stata decisa in occasione della consultazione effettuata presso le autorità interessate e la direzione del progetto della Nuova perequazione finanziaria e compensazione degli oneri (NPC). Nell'ottica della NPC è indispensabile che nella nuova statistica finanziaria vengano esposti i flussi finanziari dei nuovi strumenti di perequazione (perequazione delle risorse, compensazione degli oneri e dei casi di rigore) tra Confederazione e Cantoni. Inoltre nella statistica finanziaria dovrebbero figurare i settori che secondo la Costituzione federale sono oggetto della collaborazione intercantonale con la compensazione degli oneri. Queste informazioni sono rilevanti per il rapporto sull'efficacia della NPC pubblicato ogni quattro anni.

Di seguito sono illustrate le maggiori differenze tra la contabilità funzionale del modello MCA1 e quella del modello MCA2:


MCA1	MCA2
0: Amministrazione generale	0: Amministrazione generale
	08: Ricerca e sviluppo nell'Amministrazione generale
2: Formazione	2: Formazione
	273: Scuole universitarie professionali 28: Ricerca
5: Sicurezza sociale	5: Sicurezza sociale
50: Assicurazione vecchiaia e superstiti 51: Assicurazione invalidità 52: Assicurazione malattia 53: Altre assicurazioni sociali 54: Protezione della gioventù	51: Malattia e infortunio 52: Invalidità 53: Vecchiaia e superstiti 54: Protezione della gioventù 55: Disoccupazione

6: Trasporti	6: Trasporti
60: Strade nazionali 61: Strade cantonali 62: Strade comunali 63: Strade private	61: Circolazione stradale 62: Trasporti pubblici 63: Trasporti, altro
7: Protezione del territorio	7: Protezione del territorio
73: Macelli pubblici	73: Gestione dei rifiuti


2.3.2 Presentazione dei conti

MCA1	MCA2
Conti annuali: Bilancio, conto di gestione e conto degli investimenti	Conti annuali: Bilancio, conto economico, conto degli investimenti, conti dei flussi di mezzi liquidi, Stato del capitale proprio e allegato
Conto di gestione corrente presentato secondo il piano dei conti MCA1 (Costi - Ricavi)	Conto economico presentato in forma scalare: Attività ordinaria (risultato operativo e finanziario) Attività straordinaria (risultato straordinario) Risultato d'esercizio
Conto flusso del capitale semplice (provenienza dei mezzi e impiego dei mezzi)	Conto dei flussi di mezzi liquidi presentato in forma scalare (metodo indiretto): Flusso di liquidità attività operative Flusso di liquidità attività di investimento Flusso di liquidità attività finanziarie Variazione della liquidità
Nessuno stato del capitale proprio	Stato del capitale proprio con indicazioni sulla movimentazione di dettaglio
Allegato in calce al bilancio e informazioni nel messaggio	Allegato dettagliato con alcune informazioni richieste da MCA2

Il seguente diagramma mostra schematicamente le differenze principali tra i due modelli (in grigio il valore aggiunto di MCA2): Il conto economico (conto di gestione corrente in MCA1) e quello degli investimenti sono indipendenti e non formano più il conto amministrativo (come in MCA1).



Nuovo modello contabile armonizzato MCA2



Di seguito si illustrano schematicamente le principali modalità di presentazione dei conti di MCA2.

Rappresentazione scalare del conto economico

Conto economico

Ricavi propri
 Ricavi da riversamento
Ricavi operativi
 Spese proprie
 Spese di riversamento
Spese operative
Risultato operativo

Ricavi finanziari
 Oneri finanziari

Risultato finanziario

Risultato ordinario

Ricavi straordinari
 Spese straordinarie

Risultato straordinario

Risultato totale d'esercizio

Il conto economico indica gli aumenti (ricavi) e le diminuzioni (spese) del patrimonio occorsi durante il periodo contabile. Il saldo del conto economico modifica l'avanzo o il disavanzo riportati a bilancio. Esso mostra il risultato ordinario (somma del risultato operativo e di quello finanziario) ed il risultato straordinario. Per ognuno di questi è presentata l'eccedenza dei ricavi e delle spese. Da ultimo è presentato il risultato totale che va a modificare l'avanzo o il disavanzo riportati a bilancio. Spese e ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano in alcun modo essere previsti, sfuggano a qualsiasi influenza o controllo e non facciano parte dell'attività operativa (fornitura di prestazioni). Gli ammortamenti straordinari, le attribuzioni a prefinanziamenti, le attribuzioni alle riserve di rivalutazione e le attribuzioni ai fondi di capitalizzazione sono anch'esse considerate come spese straordinarie.

Rappresentazione del conto dei flussi di mezzi liquidi

Flusso di liquidità proveniente da attività operative

Determinazione del flusso di liquidità proveniente da attività operative (metodo indiretto)
Risultato netto del conto economico
+ spese senza incidenza sulle liquidità
- ricavi senza incidenza sulle liquidità
+/- variazione delle altre posizioni dell'attivo circolante netto ²
= Flusso di liquidità proveniente da attività operative

Flusso di liquidità proveniente da attività di investimento

Determinazione del flusso di liquidità proveniente da attività di investimento
+ entrate del conto degli investimenti aventi un'incidenza sulla liquidità
- uscite del conto degli investimenti aventi un'incidenza sulla liquidità
= Flusso di liquidità proveniente da attività di investimento

Flusso di liquidità proveniente da attività di finanziamento

Determinazione del flusso di liquidità proveniente da attività di finanziamento
+ entrate finanziarie
- uscite finanziarie
= Flusso di liquidità proveniente da attività di finanziamento

Il conto dei flussi di mezzi liquidi mette a confronto le entrate (aumento dei mezzi liquidi) e le uscite (diminuzione dei mezzi liquidi) in un determinato periodo. I mezzi liquidi contengono gli averi in cassa, in posta ed in banca (crediti e debiti a corto termine in conto corrente) e le poste equivalenti di tesoreria. Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra la

² L'attivo circolante netto come definito dal MCA2 è composto dai crediti, dalle delimitazioni contabili attive, dalle scorte e dai crediti verso finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi, dedotti gli impegni correnti, le delimitazioni contabili passive, gli accantonamenti a breve/lungo termine e gli impegni nei confronti di finanziamenti speciali e fondi nel capitale di terzi.

variazione dei mezzi liquidi in un determinato periodo suddivisa in flusso di liquidità proveniente da attività operative, in quello da attività di investimento e in quello da attività di finanziamento.

Stato del capitale proprio

Mostra in maniera dettagliata tutte le variazioni del capitale con le indicazioni sulla movimentazione di dettaglio.

Allegato

L'allegato ai conti annuali assume una rilevanza maggiore rispetto a quella attuale e contiene:

- le regole relative alla presentazione dei conti e le motivazioni di eventuali divergenze con le stesse;
- i principi relativi alla presentazione dei conti compresi quelli concernenti la preparazione del bilancio e le sue valutazioni (in particolare per quanto riguarda i metodi di valutazione scelti ed i tassi di ammortamento utilizzati);
- lo stato del capitale proprio;
- il dettaglio degli accantonamenti;
- il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;
- il dettaglio delle immobilizzazioni;
- le indicazioni complementari che permettono di valutare lo stato patrimoniale, delle finanze, dei ricavi e delle spese, nonché dei rischi finanziari (contratti leasing, lista dei crediti d'impegno, ecc.).

2.4 Impatto dell'introduzione del MCA2 nell'Amministrazione cantonale

L'introduzione di MCA2 impatta su diversi aspetti dell'attività dell'Amministrazione cantonale, in particolare sulla presentazione dei conti e sugli aspetti informatici.

PRESENTAZIONE DEI CONTI

L'entrata in vigore del nuovo modello armonizzato comporterà alcuni cambiamenti nella presentazione dei conti a cui dovrà essere posta particolare attenzione.

Attualmente, con la pubblicazione del preventivo e del consuntivo, vengono presentati sia il messaggio, che l'esecutivo trasmette al Parlamento, sia il resoconto finanziario con la presentazione del risultato complessivo ed il dettaglio di costi e ricavi per singolo CRB (libro preventivo e consuntivo). Entrambi i documenti continueranno ad essere prodotti e distribuiti³, e saranno corredati da un documento aggiuntivo: un "rapporto di gestione" a disposizione di Parlamento e cittadini.

Questo nuovo documento dovrà contenere le informazioni obbligatorie previste dal modello, ma soprattutto permettere una migliore fruibilità dei dati finanziari che verranno raggruppati per le principali voci di spesa e ricavo, presentati in modo aggregato per CRB o per gruppo di CRB. Oltre a questi aspetti saranno inserite informazioni sui compiti svolti, sui progetti e sul personale. Ciò permetterà anche di rispondere alle molteplici richieste di

³ La distribuzione avverrà in funzione del pubblico di riferimento, il "libro" con il dettaglio dei conti vuole essere un documento con maggiore valenza operativa per gli addetti ai lavori, mentre il rapporto di gestione è indirizzato alle istanze preposte alla presa di decisioni d'impostazione strategica e di priorità circa l'andamento aziendale.

atti parlamentari e interventi di deputati che richiedono una maggiore trasparenza e/o informazioni supplementari sulle attività svolte dall'Amministrazione cantonale.

La nuova numerazione dei conti (vedi cap. 2.3.1) non permetterà un confronto immediato con i conti degli anni precedenti: il cambiamento principale è rappresentato dal gruppo 36 che non comprende unicamente i contributi cantonali ma anche tutti i riversamenti di terzi eseguiti dall'AC (in sostanza i conti 34 e 35 del vecchio modello contabile). Con la presentazione del primo messaggio di Preventivo o di Consuntivo questi aspetti verranno dettagliati in modo da permettere una corretta interpretazione dei valori presentati.

ASPETTI INFORMATICI

L'implementazione del modello ha un impatto su tutti i sistemi informatici che generano dati finanziari, sia il sistema principale SAP, per il quale è prevista la conversione dell'intero piano contabile al nuovo piano dei conti, sia per tutti gli altri applicativi che trattano informazioni a carattere contabile. Tali informazioni devono essere integrate nell'applicativo di gestione della contabilità dello Stato SAP e pertanto anche in questi sistemi si rendono necessari i dovuti adattamenti. A tale scopo sono state analizzate tutte le interfacce di trasferimento automatico di dati tra i vari sistemi e sono in corso i dovuti adattamenti informatici sui sistemi sorgente. A tal riguardo è utile precisare che alcuni adattamenti devono essere effettuati su applicativi alquanto vetusti (anni '70) con accresciute difficoltà rispetto ad applicativi più moderni. Oltre a questi aspetti tecnici, adattamenti agli applicativi sorgente sono anche previsti allo scopo di permettere il passaggio ad una gestione contabile per competenza. Questo in particolare sugli applicativi più datati in cui non sempre le informazioni necessarie sono direttamente reperibili. Queste attività sono svolte con risorse interne al CSI e alla Sezione delle finanze, coadiuvate da risorse esterne.

2.5 Stato dell'introduzione di MCA2 negli altri Cantoni

La Commissione svizzera per la presentazione della contabilità pubblica (SRS-CSPCP) monitora a scadenze regolari lo stato d'implementazione di MCA2 nei Cantoni. Allo stato attuale circa la metà dei Cantoni svizzeri ha già introdotto MCA2: Basilea Campagna (dal 2010), Basilea città (dal 2013), Friburgo (dal 2011), Ginevra (dal 2008 introdotto il modello IPSAS), Glarona (dal 2011 introdotto in forma "ridotta" senza per esempio la presentazione di tutto quanto richiesto nell'allegato), Grigioni (dal 2013), Giura (dal 2012), Lucerna (dal 2012), Nidvaldo (dal 2010), Obvaldo (dal 2012), Soletta (dal 2012), Turgovia (dal 2012), Uri (dal 2012), Zugo (dal 2012) e Zurigo (dal 2009). Come per il nostro Cantone, nella maggior parte dei Cantoni svizzeri l'implementazione presso i Comuni segue quella presso i Cantoni.

3. OBIETTIVI DELLA REVISIONE DELLA LEGGE SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELLO STATO (LGF)

3.1 Revisione della LGF

La revisione della LGF si prefigge di adattare il testo attualmente in vigore alle esigenze del nuovo modello contabile MCA2, così come descritto nei capitoli precedenti. La modifica del testo di legge si è ispirata in particolare alla "Legge modello sulle finanze dei Cantoni e dei Comuni" (LMFMCA2) inclusa nel Manuale MCA2 redatto dalla FdK-CdF, adattando la LGF alle modifiche previste dalla LMFMCA2.

La revisione parziale della LGF tiene inoltre in considerazione le indicazioni che il Governo ha dato alle richieste recenti del Parlamento di aumento della trasparenza nella presentazione dei conti pubblici (vedi a titolo di esempio il messaggio n. 6542 del 4 ottobre 2011 in risposta alla mozione presentata da Fabio Regazzi e Raffaele De Rosa “Un nuovo modello contabile per dare concretezza agli obiettivi politici”).

Si elencano brevemente di seguito i principali obiettivi della revisione parziale della LGF (maggiori dettagli sono stati presentati nei capitoli precedenti) che le permettono di essere conformi alle esigenze di MCA2:

- la presentazione dei conti pubblici deve offrire una visione il più conforme possibile alla realtà (“true and fair view”). Ciò viene ottenuto attraverso:
 - o il rafforzamento del concetto di contabilità per competenza (i costi ed i ricavi devono essere delimitati in base all’anno contabile di competenza);
 - o la valutazione dei beni patrimoniali di principio secondo il loro valore venale;
 - o l’ammortamento dei beni amministrativi secondo il loro valore d’utilizzo teorico;
 - o la creazione di accantonamenti a copertura di impegni probabili fondati su eventi del passato e per i quali l’importo e la scadenza sono incerti ma stimabili.
- la separazione netta nel conto economico delle attività ordinarie da quelle straordinarie per una migliore comprensione delle attività dello Stato mediante una nuova presentazione del conto economico che mostra, ad un primo livello, il risultato operativo ordinario (composto da risultato operativo e finanziario), ad un secondo livello il risultato da attività straordinaria (costi e ricavi straordinari) ed infine il risultato totale (avanzo / disavanzo d’esercizio), che modifica il capitale proprio.
- la presentazione del conto dei flussi di mezzi liquidi suddiviso in flusso di liquidità da attività operative, quello proveniente da attività d’investimento (corrispondente ai movimenti del conto degli investimenti) e quello proveniente dall’attività di finanziamento. Il saldo finale mostra la variazione di liquidità.
- la presentazione dello stato del capitale proprio per illustrare le cause delle variazioni dei fondi propri.
- l’introduzione della nozione di consolidamento per ottenere una visione finanziaria d’assieme di tutto il “gruppo” Stato, comprese le aziende pubbliche esterne. Il Canton Ticino ha deciso di consolidare, come fatto fino ad ora, le aree 1) Governo e amministrazione e 2) giustizia e altre autorità cantonali indipendenti inserendo nel contempo nell’allegato le informazioni di dettaglio sulle entità dell’area 3) istituzioni e altre organizzazioni.
- l’introduzione di regole più stringenti rispetto al modello attuale per le operazioni di fine anno: utilizzo sistematico dei debitori e dei transitori attivi e passivi per la tenuta dei conti secondo il principio della competenza, rivalutazioni dei beni patrimoniali ed eventualmente di quelli amministrativi, valutazione delle entrate da imposte in base alla competenza o alla scadenza (fatturato effettivo), finanziamenti speciali, accantonamenti e impegni condizionali.
- la presentazione in allegato di diverse informazioni di dettaglio sulla situazione patrimoniale: regole e principi utilizzati per la tenuta dei conti, del bilancio e della sua valutazione, metodo e tassi di ammortamento utilizzati, dettaglio e spiegazioni dei fondi propri, degli accantonamenti, delle partecipazioni, garanzie dello Stato e dei beni amministrativi, e altre indicazioni che permettono di meglio valutare lo stato del patrimonio e dei redditi, degli impegni e dei rischi finanziari.

- la presentazione dei principali indicatori finanziari allo scopo di fornire le informazioni concernenti i conti di un Ente pubblico a diverse categorie di pubblico quali: cittadini e rappresentanti politici, revisione interna, istituzioni finanziarie (finanziatori) ed enti che si occupano di statistiche finanziarie.

3.2 Messaggi e atti parlamentari ancora pendenti

La revisione parziale della LGF in oggetto non tiene tuttavia conto, poiché ancora pendenti e in attesa di risposta da parte del Legislativo, di alcuni messaggi presentati dal Governo che propongono modifiche alla stessa. Parallelamente, tuttavia, essa evade alcuni atti parlamentari (vedasi capitolo successivo).

3.2.1 Messaggi pendenti

Vengono elencati di seguito due messaggi ancora pendenti che contemplano delle modifiche alla LGF che non sono state riprese nel messaggio in questione sulla revisione parziale della LGF.

Messaggio n. 6470 Modifica della Legge sui sussidi cantonali, della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato e di altre leggi speciali

Il messaggio propone l'inserimento di un art. 22 cpv. 1 bis (nuovo) che definisce che "L'istanza competente autorizza la spesa lorda, stanziando il relativo credito al netto di eventuali entrate per contributi". Viene inoltre proposto l'inserimento di un articolo 27a che definisce i limiti di competenza (500'000.- franchi nuova spesa unica e 125'000.- franchi credito ricorrente). Nel contempo viene proposto lo stralcio dei cpv. 2 e 3 dell'art. 28.

Messaggio n. 6625 del 28 marzo 2012 relativo all'Introduzione dei principi di gestione finanziaria e del freno ai disavanzi pubblici nella Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997

L'adozione di questo messaggio determina la necessità di effettuare una modifica della LGF (messaggio supplementare da presentare dopo l'approvazione del M6625). Essa si articola attorno a sette nuovi articoli, ognuno dei quali precisa le regole applicabili nelle diverse fasi procedurali che accompagnano la presentazione dei documenti finanziari.

3.2.2 Atti parlamentari pendenti

L'iniziativa parlamentare, presentata dal deputato Caimi per il Gruppo PPD e riguardante la modifica dell'art. 31 cpv. 3 della Legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato (LGF) il 13 dicembre 2011, viene evasa con questo messaggio.

L'iniziativa è volta ad anticipare la presentazione del preventivo al 15 settembre. Questo obiettivo è stato ripreso anche nel Decreto legislativo concernente il programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014, inserito nel Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze (CGF) del 18 dicembre 2012.

Si propone, per i motivi esposti nel commento all'art 31 cpv. 3 della LGF, di dare parzialmente seguito alla proposta di anticipo della data di presentazione del preventivo fissando il termine al 30 settembre (attualmente 15 ottobre) e ciò a partire dalla presentazione del preventivo 2015.

4. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

In questo capitolo sono elencati gli impatti finanziari derivanti dall'introduzione del nuovo modello contabile, distinguendo tra quelli che hanno influsso sul bilancio e quelli che invece incidono sul conto economico e sul conto degli investimenti:

BILANCIO

L'implementazione del MCA2 comporterà al 1.1.2014 l'attivazione sistematica a bilancio di diversi valori, quali per esempio i debitori, un ampliamento del perimetro di valutazione dei ratei e risconti, l'inserimento a bilancio di alcuni prestiti attualmente non presenti a bilancio, una valutazione maggiormente accurata e sistematica degli accantonamenti, ecc. Queste situazioni comportano una serie di attivazioni a bilancio che, come previsto dal modello, al momento della sua adozione avranno un impatto direttamente sul capitale proprio (riserve di rivalutazione). Da una valutazione effettuata con i dati di bilancio al 31.12.2011 l'aumento del capitale proprio è stato stimato in circa 235 milioni di franchi. Tale cifra è da prendere con le dovute precauzioni poiché potrà subire significative variazioni rispetto alla valutazione effettuata sulla base dei dati di riferimento alla predetta data, ritenuto che essa è fortemente tributaria dell'effettivo stato patrimoniale ed economico delle differenti situazioni che la compongono.

L'aumento del capitale proprio di 235 milioni di franchi è composto da un aumento dell'attivo per 280 milioni di franchi controbilanciato da un aumento del passivo per 45 milioni di franchi. L'aumento dell'attivo è principalmente causato da un aumento delle delimitazioni contabili attive per circa 162 milioni di franchi (trasferimento della quota di valutazione delle imposte di persone fisiche e giuridiche nei ratei e risconti) e da un aumento di 49 milioni di franchi di prestiti e partecipazioni dei beni amministrativi (attivazione di prestiti non attualmente presenti a bilancio). L'aumento del passivo deriva principalmente dagli accantonamenti a breve e lungo termine, cioè gli impegni del passato il cui costo è atteso dopo la data di chiusura, che sono costituiti principalmente da accantonamenti per spese per il personale (vacanze residue, ore straordinarie, ecc.) e per risanamenti di siti contaminati. La differenza tra le modifiche dell'attivo e del passivo permetterà di costituire una riserva di rivalutazione al 1.1.2014, la quale alla chiusura verrà azzerata e attribuita al capitale proprio.

CONTO ECONOMICO E CONTO DEGLI INVESTIMENTI

Per il conto economico e per quello degli investimenti l'impatto finanziario dovuto all'introduzione del nuovo modello è molto contenuto: si valuta infatti a livello di conto economico una leggera diminuzione dei ricavi legati al rimborso dei prestiti fuori bilancio (attivazione dei prestiti a bilancio) per circa 2.5 milioni di franchi. Essa comporterà un peggioramento del risultato d'esercizio di pari importo.

Per quanto riguarda il conto degli investimenti l'unico impatto deriva dall'attivazione dei prestiti a bilancio, che comporta un conseguente aumento delle entrate relative al rimborso di prestiti per circa 2.5 milioni di franchi.

MODIFICA DELL'EFFETTIVO DEL PERSONALE

Al momento attuale non è possibile escludere che la revisione parziale della LGF abbia impatto sul personale dell'Amministrazione cantonale. Si preferisce tuttavia determinarlo quando si avrà conoscenza dell'impatto definitivo del cambiamento in atto.

5. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE ED IL PIANO FINANZIARIO

L'introduzione del nuovo modello contabile MCA2 è contemplata tra i nuovi compiti nel documento di gennaio 2012 sulle Linee direttive e Piano finanziario 2012-2015.

6. CONSEGUENZE A LIVELLO DI ENTI LOCALI

Come descritto nell'introduzione l'implementazione del nuovo modello contabile armonizzato concerne anche i Comuni. In vista della futura implementazione del modello presso i Comuni ticinesi la Sezione degli enti locali (SEL) è stata regolarmente informata sull'avanzamento del progetto e sui temi trattati. In una fase preliminare di implementazione del modello presso i Comuni la SEL ha coinvolto 3 Comuni ticinesi, scelti per ottenere una rappresentazione significativa. Ciò è stato fatto per capire se le opzioni di fondo prese a livello cantonale fossero compatibili con le esigenze comunali nell'ottica di possibilmente garantire una congruenza tra il modello che sarà adottato tra i due livelli istituzionali.

7. COMMENTO AI SINGOLI ARTICOLI

In questo capitolo sono presentate le modifiche proposte alla LGF. L'allegato 1 presenta le modifiche alla LGF previste dal presente messaggio confrontandole con la situazione attuale.

Articolo 1 cpv. 1 - Campo d'applicazione

Questa legge disciplina, nell'ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il controlling e l'analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti.

La modifica del testo è di natura puramente formale, il termine "consuntivo" viene sostituito così come previsto dal modello MCA2 con "conto annuale".

Articolo 2 lett. g - Campo d'applicazione

g) del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia d'investimento.

Viene ampliata la portata del divieto di vincolare le risorse a tutte le entrate, sia di di conto economico sia d'investimento, e non solo alle imposte come precedentemente. L'ampliamento del divieto si rende necessario per evitare la possibilità di costituire nuovi fondi attingendo ad una parte delle entrate correnti. Si rileva infatti come la costituzione di fondi determina un'eccessiva rigidità che limita l'azione politica nell'orientare i mezzi finanziari secondo l'evoluzione dei bisogni della società, riducendo in questo modo il potenziale di entrate da destinare al finanziamento di importanti compiti.

Con la nuova formulazione dell'articolo la costituzione di fondi avverrebbe unicamente per mezzo di nuove entrate fissate espressamente per questo scopo secondo i termini definiti per i finanziamenti speciali. L'istituzione di questi fondi speciali è da ricondurre storicamente al periodo in cui non era ancora sviluppato un efficiente mercato dei capitali, cosicché la realizzazione di opere doveva talvolta essere preceduta da una graduale accumulazione dei necessari mezzi finanziari.

Articolo 4 - Principio dell'equilibrio finanziario

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.

La modifica del testo è di natura puramente formale, il termine "conto di gestione corrente" viene sostituito con "conto economico".

Articolo 8 - Principio del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento

Cpv. 1: Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l'ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento.

A seguito dell'ampliamento del divieto al vincolo delle entrate non solo alle imposte ma anche a tutte le entrate (sia di conto economico sia d'investimento) viene modificato il principio nel senso che, per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l'ammortamento immediato di determinate spese, non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e d'investimento.

Cpv. 2: Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell'art. 13 della presente legge.

Si introduce un nuovo capoverso che rimanda alle eccezioni del capoverso 1 per i finanziamenti speciali (vedi art. 13 LGF).

Principi e struttura dei conti

Il modello MCA2 propone di distinguere ed esporre separatamente i principi di presentazione (art. 9) e quelli di tenuta dei conti (art. 9a).

Articolo 9 - Principi di presentazione dei conti

Cpv. 1: La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Amministrazione cantonale.

Viene inserito, così come richiesto dal modello, il concetto di quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale ("true and fair view"). La definizione di "quadro fedele" viene anche richiamata dagli Swiss GAAP RPC (raccomandazioni relative alla presentazione dei conti) e dagli Standard svizzeri di revisione, che fanno riferimento ad una presentazione dei conti, del patrimonio e del risultato il più possibile fedele alla realtà, così come ad una migliore e più trasparente comunicazione agli ambienti interessati.

Cpv. 2 lett. a): (abrogata)

Viene abrogata la lettera "a" relativa al confronto tra gestioni di anni diversi e sostituita dal principio di comparabilità dei conti inserito nel cpv. 4 lett. h).

Cpv. 3: A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.

La modifica del testo è di natura puramente formale, il termine "consuntivo" viene sostituito così come previsto dal modello MCA2 con "conto annuale".

Cpv. 4: La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi:

La nozione di contabilità viene sostituita dalla nozione di presentazione dei conti in ossequio alla separazione tra principi di presentazione e principi di tenuta dei conti.

Let. b) Principio dell'integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi;

Viene specificato il divieto di compensazione tra attivi e passivi (già previsto per le entrate e le uscite del conto economico e degli investimenti).

Let. c) Principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere comprensibili;

Viene definito in modo più esteso il concetto di chiarezza aggiungendo che tutte le informazioni devono essere comprensibili.

Let. e): (abrogata)

La lettera viene spostata al nuovo art 9a lett. a in quanto fa riferimento alla tenuta dei conti e non alla presentazione.

Let. f) Principio della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di regola, contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate;

La formulazione viene modificata per essere conforme al concetto di "true and fair view".

Let. h) (nuova) Principio della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici;

Il principio della comparabilità riprende ed estende la nozione di confronto tra gestioni di anni diversi e tra dati di altri enti pubblici. Questo principio non era esplicitamente formalizzato nel modello contabile precedente e permette di confrontare tra loro e tra esercizi successivi i conti dell'ente pubblico, anche nell'ottica di una migliore armonizzazione che, di conseguenza, permette l'allestimento di statistiche finanziarie fondate su dati di migliore qualità.

Let. i) (nuova) Principio della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della permanenza delle attività svolte dallo Stato;

Anche questo principio non era esplicitato nel modello precedente; il principio rileva che, ai fini della presentazione dei conti, occorre considerare che l'ente pubblico continuerà a sussistere nel tempo, mentre nel modello precedente questo aspetto era unicamente sottinteso. A titolo di esempio possono essere citate le valutazioni, da effettuarsi sul valore venale e non sul valore di liquidazione che dovrebbe essere utilizzato invece solo in caso di cessazione dell'attività.

Let. l) (nuova) Principio della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro materialità;

Definisce che le informazioni sono importanti quando la loro esistenza, assenza, correzione, rappresentazione non corretta può avere un'influenza sulla presa di decisione. Non era esplicitamente previsto in MCA1.

Let. m) (nuova) Principio del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti devono, se possibile, restare invariati nel lungo periodo;

Questo principio, implicito in MCA1, ha lo scopo di evitare dei cambiamenti nella presentazione dei conti che possano generare confusione e incongruenze. Occorre pertanto mantenere nel tempo gli stessi principi contabili.

Articolo 9a - Principi di tenuta dei conti (nuovo)

Come previsto dal nuovo modello, viene introdotto un articolo sui principi della tenuta dei conti che prevede l'inserimento dei seguenti principi: principio dell'unità e della completezza (in precedenza art. 9 cpv. 4 lett. e), principio della veridicità, principio della regolarità e principio della tracciabilità.

La tenuta della conti è retta dai seguenti principi:

Let. a) Principio dell'unità e della completezza: è tenuta un'unica contabilità generale per l'Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;

Il principio dell'unità e della completezza era già previsto e viene trasferito dall'art. 9 cpv. 4 lett. e) in quanto concerne la tenuta dei conti e non la presentazione dei conti.

Let. b) Principio della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere effettuate in conformità con le direttive;

Definisce che le scritture contabili devono corrispondere a quanto effettivamente accaduto durante l'esercizio contabile ed essere conformi alle direttive contabili e legali vigenti.

Let. c) Principio della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere aggiornati regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate in ordine cronologico;

Definisce che tutte le operazioni devono essere contabilizzate al momento della loro realizzazione. Di principio la contabilità deve essere aggiornata giornalmente ed in ordine cronologico per permettere una visione corretta ad ogni momento.

Let. d) Principio della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili devono essere attestate da pezze giustificative.

Prevede che le operazioni registrate in contabilità devono essere supportate da documenti scritti o in formato elettronico che permettano la loro verifica.

Articolo 10 - Bilancio patrimoniale

Cpv. 1: Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il capitale proprio.

Viene stralciato il riferimento al "disavanzo riportato" in quanto nel modello MCA2 un eventuale disavanzo riportato viene contabilizzato in diminuzione del capitale proprio e pertanto non è più un elemento a sé stante del bilancio patrimoniale.

Cpv. 3 (nuovo): Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Il nuovo capoverso esplicita le modalità di allestimento e presentazione del bilancio dello Stato secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Articolo 11 - Attivi

Cpv. 1: Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.

In ossequio a quanto prescritto dal modello, la collocazione degli anticipi verso finanziamenti speciali è prevista nei beni patrimoniali (capoverso 2), gli stessi non vengono pertanto più esposti quale elemento a sé stante del bilancio. Viene inoltre eliminato il riferimento al disavanzo riportato in quanto in MCA2 non è più registrato all'attivo (vedi anche art. 10 cpv. 1).

Cpv. 2: Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

Il termine transitori attivi viene sostituito da ratei e risconti attivi.

Cpv. 4: (abrogato)

Il capoverso viene abrogato in quanto il disavanzo riportato non è più registrato all'attivo (vedi anche art. 10 cpv. 1 e art. 11 cpv. 1).

Articolo 12 - Passivi

Cpv. 1: I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.

Gli impegni verso finanziamenti speciali sono inseriti nel capitale di terzi (capoverso 2), e pertanto i passivi sono composti dal capitale di terzi e dal capitale proprio.

Cpv. 2: Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli impegni per finanziamenti speciali.

Viene esplicitata la composizione del capitale di terzi, che comprende, oltre ai debiti e agli accantonamenti, anche i ratei e i riscontri passivi così come gli impegni per finanziamenti speciali.

Cpv. 3: Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall'eccedenza attiva o passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.

In ossequio alle prescrizioni del modello viene completata la definizione del capitale proprio con l'aggiunta del concetto di eccedenza attiva e passiva (attualmente definiti avanzo e disavanzo d'esercizio), dei fondi di capitale proprio (fondi costituiti con averi di proprietà dello Stato come ad esempio i fondi di riporto delle Unità amministrative autonome) e delle riserve, in particolare quelle di rivalutazione.

Articolo 13 - Finanziamenti speciali

Cpv. 5: Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del conto annuale.

Il termine consuntivo viene sostituito da conto annuale.

Articolo 14 - Impegni condizionali

Cpv. 2: (abrogato)

Il capoverso viene abrogato in quanto, con il nuovo modello, le fidejussioni e le garanzie non sono più inserite in calce al bilancio ma direttamente nell'allegato (art. 20b).

Articolo 14a - Debito pubblico (abrogato)

Il debito pubblico riflette la situazione d'indebitamento di un ente pubblico in un determinato momento, secondo il concetto di gestione amministrativa del modello contabile degli enti pubblici. L'articolo era stato inserito con il messaggio n. 5382 del primo aprile 2003 sulla modifica della LGF perché si riteneva che l'importanza del concetto di debito pubblico ne giustificasse lo spostamento dal regolamento alla Legge. Con le modifiche del nuovo modello contabile, che prevede la presentazione di una serie di indicatori finanziari (tra i quali il debito pubblico), l'articolo non necessita più di essere

inserito in modo separato come ora. Si propone pertanto di abrogarlo e di inserire un nuovo articolo 32a sugli indicatori finanziari. La definizione degli stessi è prevista nel regolamento.

Articolo 15 - Valutazione degli attivi

Seguendo quanto proposto dal modello MCA2, per una maggiore trasparenza nell'allestimento dei conti annuali (true and fair view), sono stati rivisti i criteri di valutazione degli attivi.

Cpv. 1: Gli attivi sono registrati nel bilancio:

Let. a) al valore venale per i beni patrimoniali;

Let. b) al valore d'acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi ammortamenti.

Il capoverso 1 viene suddiviso in due lettere a) e b) in quanto per l'esposizione degli attivi a bilancio il modello prevede una diversa valutazione tra i beni patrimoniali (valutati al valore venale) e disciplinato dalla nuova lett. a) ed i beni amministrativi (esposti al valore d'acquisto o di costruzione dedotti gli ammortamenti), definiti alla lett. b).

Cpv. 2: Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.

Quale conseguenza del capoverso 1 viene modificata la formulazione del capoverso 2, che disciplina il passaggio dai beni patrimoniali a quelli amministrativi, sostituendo la nozione di "valore di acquisizione" con quella di "valore venale" e quindi stralciando "aggiungendo un congruo interesse" e "Il valore di trapasso non può eccedere quello di mercato" in quanto non più necessari tenuto conto della nuova modalità di valutazione.

Cpv. 4: L'alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.

Anche la vendita dei beni patrimoniali, in analogia con le disposizioni relative al loro passaggio al patrimonio amministrativo previsto al capoverso 2, avviene, come richiesto dal nuovo modello MCA2, al valore venale.

Articolo 15a - Valutazione dei passivi (nuovo)

In analogia al principio della true and fair view sul quale si basano i criteri di valutazioni degli attivi viene inserito anche un articolo inerente la valutazione dei passivi, non previsto dal modello MCA1.

Cpv. 1: Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.

Tutte le componenti del capitale di terzi sono valutate, di regola, al valore nominale.

Cpv. 2: Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato e per i quali l'importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili.

In questo capoverso viene disciplinata la valutazione degli accantonamenti, definiti come una copertura di impegni probabili derivanti da azioni verificatesi nel passato ma che potrebbero avere un impatto finanziario in esercizi contabili futuri, e che si basa, vista l'incertezza dell'evento, su una stima. Le modalità di illustrazione degli accantonamenti sono contenute e disciplinate all'art. 20b relativo all'allegato ai conti.

Articolo 16 - Conto amministrativo (abrogato)

L'articolo viene abrogato in quanto con il modello MCA2 questo concetto viene abbandonato e viene sostituito dalla nozione di conto annuale disciplinato e descritto all'art 32.

Articolo 17 - Conto economico

Cpv. 1: Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

Viene eliminato il termine “disavanzo riportato”, in linea con le modifiche apportate agli articoli 11 e 12.

Cpv. 2 (nuovo): Il conto economico presenta:

a) il risultato dell'attività ordinaria;

b) il risultato dell'attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi;

c) il risultato totale che modifica il capitale proprio.

Con l'aggiunta del nuovo capoverso viene ampliata la portata dell'articolo mediante la descrizione, così come richiesto dal modello, della strutturazione scalare del conto economico.

Si prevede una separazione netta nel conto economico delle attività ordinarie da quelle straordinarie per una migliore comprensione delle attività dello Stato mediante una nuova presentazione del conto economico che mostra ad un primo livello il risultato operativo ordinario (composto da risultato operativo e finanziario), ad un secondo livello il risultato da attività straordinaria (costi e ricavi straordinari) ed infine il risultato totale (avanzo/disavanzo d'esercizio), che modifica il capitale proprio.

Cpv. 3 (nuovo): Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti, influenzati o controllati o qualora non facciano parte dell'attività operativa.

Il capoverso definisce la nozione di spese e di ricavi straordinari, ossia quelle spese e ricavi che non possono essere previsti, influenzati o controllati, oppure che non fanno parte dell'attività operativa corrente dell'Amministrazione.

Articolo 18 - Ammortamenti

Cpv. 1: Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro durata d'utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.

Viene modificato il testo dell'articolo in quanto con MCA2 l'ammortamento viene definito secondo la durata d'utilizzo e non più secondo l'autofinanziamento dell'investimento. Viene inoltre stralciato il riferimento al concetto di “sana politica economica e finanziaria”, poiché già implicitamente inserito nei principi generali enunciati al capitolo 2 (in particolare nel principio dell'equilibrio finanziario). In aggiunta si definisce che i tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.

Cpv. 2: Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a preventivo ammortamenti straordinari.

Viene sostituita la nozione di ammortamenti supplementari con quella di ammortamenti straordinari, così come previsto dal modello MCA2.

Cpv. 3: Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti nel regolamento.

Al fine di ottenere maggiore trasparenza e chiarezza viene definito a livello di legge che i tassi di ammortamento sono indicati e quantificati nel regolamento di applicazione della legge; finora gli ammortamenti erano invece stabiliti con il Preventivo. In questo modo si sottolinea la volontà di meglio formalizzare la politica degli ammortamenti, ed evitare che

gli ammortamenti possano essere oggetto di modifiche in funzione della necessità di contenimento della spesa pubblica.

Cpv. 4: L'eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale.

Formalmente viene sostituito il termine “disavanzo riportato” con “eccedenza passiva”, secondo le disposizioni del modello MCA2.

Cpv. 5: (abrogato)

Il capoverso viene abrogato in quanto il riferimento alle aziende speciali non è più attuale.

Articolo 20 - Conto degli investimenti

Cpv. 3: Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano essere previste, influenzate o controllate o qualora non facciano parte dell'attività operativa.

In analogia al conto economico viene inserito un nuovo capoverso che definisce anche per il conto degli investimenti le uscite e le entrate straordinarie, ossia quelle uscite ed entrate che non possono essere previste, influenzate o controllate, oppure che non fanno parte dell'attività operativa e pertanto sono considerate straordinarie.

Articolo 20a - Conto dei flussi di mezzi liquidi (nuovo)

Si tratta di un nuovo articolo che, come prescritto dal modello, descrive lo scopo del Conto dei flussi di mezzi liquidi (capoverso 1) e la modalità di presentazione (capoverso 2). Il conto dei flussi di mezzi liquidi contrappone le entrate (aumento di liquidità) e le uscite (diminuzione di liquidità) in un determinato periodo. Esso viene suddiviso in flusso di liquidità (cash flow) da attività operative, quello proveniente da attività d'investimento (corrispondente ai movimenti del conto degli investimenti) e quello proveniente dall'attività di finanziamento. Il saldo finale mostra la variazione di liquidità. Il flusso di liquidità proveniente da attività operative evidenzia la capacità dell'Ente pubblico di far fronte ai propri impegni correnti (finanziamento delle prestazioni pubbliche) e rispettivamente in che proporzione è possibile utilizzare le eventuali eccedenze di liquidità per contribuire al finanziamento degli investimenti.

Il flusso di liquidità generato da attività di investimento indica le variazioni di liquidità generate dalle attività amministrative di investimento/disinvestimento.

Il flusso di liquidità proveniente da attività di finanziamento aiuta invece a pianificare le esigenze dell'ente pubblico evidenziando le variazioni di liquidità generate dalle attività di finanziamento/rimborsi (investimenti ed impegni finanziari, nonché investimenti materiali dei beni patrimoniali).

Cpv. 1: Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l'origine e l'utilizzo dei fondi.

Cpv. 2: Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra:

Let. a) la variazione della liquidità proveniente da attività operative;

Let. b) la variazione della liquidità proveniente da attività d'investimento (saldo del conto degli investimenti);

Let. c) la variazione della liquidità proveniente da attività di finanziamento.

Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra la variazione della liquidità proveniente da attività operative (lettera a), quella da attività d'investimento (lettera b) e quella da attività di finanziamento (lettera c).

Articolo 20b - Allegato (nuovo)

L'allegato ai conti annuali:

- a) indica le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe;*
- b) offre una visione d'insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e di valutazione del conto annuale;*
- c) contiene lo stato del capitale proprio;*
- d) contiene il dettaglio degli accantonamenti;*
- e) contiene il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;*
- f) contiene il dettaglio delle immobilizzazioni;*
- g) fornisce delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello stato dei rischi finanziari.*

Questo nuovo articolo descrive il contenuto dell'allegato e le relative informazioni da inserire e la spiegazione e descrizione del contenuto del conto annuale, in particolare: le regole e principi utilizzati per la presentazione e la tenuta dei conti e le relative deroghe (lett. a e b), lo stato del capitale proprio (lett. c), il dettaglio degli accantonamenti (lett. d), il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie (lett. e), il dettaglio delle immobilizzazioni (lett. f), nonché le indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite, degli impegni, nonché dello stato dei rischi finanziari (lett. g). Queste informazioni permetteranno una migliore comprensione del contenuto e della tenuta dei conti così come degli impegni dell'Amministrazione, favorendo nel contempo una maggiore trasparenza, secondo i principi del "true and fair view" dei conti pubblici al quale è ispirato il nuovo modello MCA2.

Articolo 21a - Unità amministrative autonome (abrogato)

L'articolo era stato introdotto con la modifica del 20 aprile 2004 della LGF quale aggiunta necessaria a supporto del progetto pilota sulla gestione di alcuni servizi dell'Amministrazione nella forma di Unità amministrativa autonoma (UAA), poiché la volontà di conferire maggiore autonomia gestionale ad alcune unità amministrative attraverso l'uso della gestione con budget globale e mandato di prestazione risultava incompatibile con alcuni dettami della legge finanziaria a quel tempo in vigore.

Con l'entrata in vigore, prevista nel corso del 2013, della nuova Legge sul finanziamento tramite il budget globale e il mandato di prestazione delle Unità amministrative autonome (LUAA) le disposizioni attualmente inserite all'art. 21a sono state riprese dall'art. 3 della LUAA: in particolare la possibilità di deroga al principio della specialità qualitativa, quantitativa e temporale (art. 9 cpv. 4 lett. g LGF); l'obbligo di presentare le richieste di crediti suppletivi (art. 25 LGF); il principio della decadenza dei crediti non utilizzati (art. 27 cpv. 2 LGF) e il divieto di sorpasso del credito di preventivo nei casi non espressi dall'art. 29 LGF, purché il superamento sia coperto da risparmi realizzati negli anni precedenti o l'eventuale disavanzo ammortizzato nei due anni successivi all'esercizio. La LUAA è una *lex specialis* rispetto alla LGF, sarebbe ridondante lasciare un riferimento all'art. 21a e lo stesso può essere pertanto abrogato.

Articolo 24 - Credito quadro

Cpv. 1: Un credito d'impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi è detto credito quadro.

Il testo del capoverso è stato riformulato per ottenere una maggiore chiarezza d'esposizione delle varie forme di credito, specificando che il credito quadro è anch'esso un credito d'impegno.

Cpv. 2: (abrogato)

Il capoverso viene stralciato in quanto ridondante con quanto descritto al capoverso precedente.

Articolo 25 - Credito aggiuntivo

Cpv. 1: Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno.

In ossequio al modello, il termine precedentemente utilizzato di "credito suppletorio" viene sostituito con "credito aggiuntivo".

Si modifica in seguito il termine "credito quadro" con "credito d'impegno" così come previsto all'art. 24 cpv. 1.

Cpv. 2: Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100'000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile.

Il testo viene precisato definendo che per sorpassi inferiori alle condizioni prestabilite, superamenti di credito pari almeno al 10% e a fr. 100'000.-- cumulativamente, la ratifica del credito deve avvenire "contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile".

Cpv. 3 (nuovo): Se un credito d'impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un abbassamento dell'indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.

Il capoverso è stato ripreso dall'ex cpv. 4, e viene specificata la relazione tra variazione di credito in funzione dell'indice dei prezzi. Per chiarezza si è voluto anticipare questa notazione rispetto al contenuto dell'ex cpv. 3 (formalizzazione richiesta non appena il superamento diventa prevedibile).

Cpv. 4 (nuovo): La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.

Ripreso da ex cpv. 3, quale ultima disposizione viene ribadito che la richiesta deve essere formalizzata non appena il sorpasso diventa prevedibile.

Articolo 29a - Controllo dei crediti (abrogato)

L'articolo era stato introdotto con la modifica del 20 aprile 2004 della LGF, poiché si era evidenziata la necessità di seguire nel tempo l'evoluzione quantitativa e qualitativa dei crediti.

Si ritiene tuttavia che le prescrizioni contenute nell'articolo siano già coperte da quanto descritto alle lettere c, d e f dell'art. 35 della LGF. Il monitoraggio dell'efficacia, dell'economicità e della realizzazione degli obiettivi dei crediti è già previsto dall'applicazione dell'art. 35 che descrive in particolare le responsabilità dei Dipartimenti di eseguire il monitoraggio costante delle spese e delle entrate di loro competenza e di valutare la loro adeguatezza e opportunità (lettera c), di utilizzare parsimoniosamente ed economicamente crediti e valori loro affidati (lettera d) e di tenere il controllo dei crediti quadro, d'impegno e di preventivo, nonché gli altri libri contabili ed inventari loro prescritti (lettera f). Per questi motivi si propone pertanto di stralciare l'articolo.

Articolo 30 - Piano finanziario

Cpv. 2 lett. a): Spese e ricavi del conto economico;

La modifica del testo è di natura puramente formale, il termine “conto di gestione corrente” viene sostituito con “conto economico”.

Let. c): conseguente fabbisogno finanziario e indicazioni circa il suo finanziamento;

La modifica del testo è di natura puramente formale: sono abolite le nozioni di probabile (riferito al fabbisogno finanziario) e possibilità (riferite alle indicazioni finanziarie) in quanto la necessità di copertura finanziaria è la logica conseguenza delle indicazioni che scaturiscono dal piano finanziario, senza dovere specificare il carattere aleatorio proprio di una stima a medio termine quale è il Piano finanziario.

Articolo 31 - Preventivo

Cpv. 1: Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell'Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Viene stralciato il riferimento alla conferenza dei direttori cantonali delle finanze in quanto implicito nel modello, la modifica del testo è di natura puramente formale.

Cpv. 3: Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 30 settembre e approvato prima dell'inizio del periodo contabile.

La data del 15 ottobre viene sostituita con il 30 settembre accogliendo parzialmente in questo modo l'iniziativa parlamentare elaborata presentata il 13 dicembre 2011 dal deputato Caimi per il Gruppo PPD volta ad anticipare di un mese la presentazione del preventivo (per la prima volta con il preventivo 2015). L'anticipo della presentazione è stato auspicato anche nel Decreto legislativo concernente il programma di risanamento finanziario, Roadmap 2013-2014, inserito nel Rapporto di maggioranza della Commissione della gestione e delle finanze (CGF) del 18 dicembre 2012. Ciò permetterà al Parlamento di meglio far fronte ai propri obblighi e doveri in materia di gestione finanziaria.

Cpv. 4: Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali. Di principio, il Consiglio di Stato è autorizzato ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva dei crediti concessi nel preventivo dell'anno precedente. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel regolamento.

Il capoverso è stato ampliato in quanto la formulazione attuale non si è dimostrata sufficientemente esaustiva. Viene pertanto descritta con maggiore dettaglio la modalità di azione in caso di non approvazione del preventivo entro il primo gennaio. In particolare si prevede di fare riferimento ai crediti concessi nel preventivo approvato dell'anno precedente e di autorizzare il Governo ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva di spesa. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel Regolamento. In questo modo si darebbe la possibilità all'Amministrazione di continuare l'operatività senza particolari intoppi, in particolare nei settori sensibili relativi all'erogazione di contributi alle persone, fino al momento dell'approvazione del Preventivo da parte del Gran Consiglio.

Cpv. 5: Il preventivo è stabilito secondo i principi descritti all'art. 9 cpv. 4 (nuovo)

Riprendendo quanto previsto dal nuovo modello contabile MCA2 viene introdotto un nuovo capoverso che, in relazione all'elaborazione del preventivo, rimanda ai principi inerenti la presentazione dei conti descritti all'art. 9 cpv. 4.

Articolo 32 - Conto annuale (nuovo)

L'articolo viene modificato integralmente riprendendo quanto previsto dalla legge modello.

Cpv. 1: Il conto annuale comprende i seguenti elementi:

- a) il bilancio patrimoniale;*
- b) il conto economico;*
- c) il conto degli investimenti;*
- d) il conto dei flussi di mezzi liquidi;*
- e) l'allegato.*

Vengono elencati gli elementi che compongono il conto annuale: bilancio patrimoniale, conto economico, conto degli investimenti, conto dei flussi di mezzi liquidi e allegato.

Cpv. 2: Il conto annuale deve essere completato con:

- a) la spiegazione delle differenze significative con il preventivo;*
- b) l'elenco dei crediti d'impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili;*
- c) la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.*

Sono elencati gli elementi che completano il conto annuale: la spiegazione delle differenze significative con il preventivo, l'elenco dei crediti quadro e d'impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili e la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.

Cpv. 3: Il conto di economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del preventivo.

Viene definito che il conto economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del preventivo.

Cpv. 4: Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell'esercizio precedente devono essere presentati al Gran Consiglio per confronto.

Al fine di facilitare la comparabilità dei dati finanziari, viene definito che il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell'esercizio precedente devono essere presentati al Parlamento per un confronto.

Cpv. 5: Il conto annuale e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile dell'anno successivo

Il capoverso viene ripreso dall'ex cpv 3, e nella forma viene mantenuto il 15 aprile quale termine di consegna dei conti annuali al Parlamento.

Articolo 32a - Indicatori finanziari (nuovo)

Per una valutazione della situazione finanziaria devono essere presi in considerazione e presentati nell'allegato gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Il Canton Ticino già oggi, senza un obbligo legale che lo prescriva, illustra in occasione della presentazione dei conti di preventivo e consuntivo e sul proprio sito internet una serie di indicatori finanziari. Per dare seguito alla raccomandazione sono stati pertanto formalizzati il calcolo e la presentazione dei seguenti indicatori finanziari: grado di autofinanziamento, capacità d'autofinanziamento, quota delle spese per interessi, quota degli oneri finanziari, quota degli investimenti, tasso d'ammortamento medio, tasso d'indebitamento netto, tasso d'indebitamento lordo, grado d'indebitamento supplementare,

quota di capitale proprio, grado di copertura delle spese correnti, grado di copertura del capitale proprio e debito pubblico.

Il nuovo articolo definisce che, al fine di procedere ad una valutazione della situazione finanziaria del Cantone, gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale, devono essere presentati nell'allegato ai conti annuali. La definizione dei singoli indicatori viene presentata nel Regolamento della LGF. Il modello dedica una raccomandazione alla presentazione di indicatori finanziari.

Articolo 32b - Consolidamento (nuovo)

In linea con quanto previsto dal modello MCA2, viene introdotta la nozione di conto consolidato che permette una visione finanziaria d'assieme di tutto il "gruppo" Stato, che comprenderebbe oltre all'Amministrazione cantonale in senso stretto anche le sue aziende o gli enti di cui è il principale finanziatore o garante. A questo proposito il modello lascia una certa libertà d'interpretazione in quanto i conti consolidati possono differire, e di parecchio, dai conti dello Stato definito in senso stretto. Il Consiglio di Stato ha pertanto deciso che l'area di consolidamento comprenda, così come già ora è il caso, il Governo e l'amministrazione, ossia l'Amministrazione in senso stretto.

Cpv. 1: Le seguenti istituzioni fanno parte del perimetro di consolidamento:

- a) Gran Consiglio;
- b) Consiglio di Stato;
- c) Organizzazioni giudiziarie;
- d) Amministrazione cantonale;
- e) Commissioni statali.

Sono definite le istituzioni che fanno parte del perimetro di consolidamento: Gran Consiglio, Consiglio di Stato, organizzazioni giudiziarie, amministrazione cantonale e commissioni statali; di fatto viene riproposto il perimetro di consolidamento attuale.

Cpv. 2: Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie dell'allegato, le principali istituzioni indipendenti o le altre autorità e organizzazioni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) l'organizzazione appartiene allo Stato;
- b) lo Stato detiene una partecipazione rilevante dell'organizzazione;
- c) lo Stato contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d'esercizio dell'organizzazione;
- d) lo Stato è in grado di influenzare in modo determinante l'attività dell'organizzazione;
- e) lo Stato ha degli impegni nei confronti dell'organizzazione.

Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie dell'allegato, le principali istituzioni indipendenti che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche: appartenenza allo Stato, partecipazione rilevante dello Stato, contributo rilevante dello Stato al funzionamento, influenza determinate dello Stato e presenza di impegni dello Stato. Tra di queste citiamo le principali: Banca Stato, Azienda elettrica ticinese (AET), Ente ospedaliero cantonale (EOC), Università della Svizzera italiana (USI), Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI) e Azienda cantonale dei rifiuti (ACR).

Articolo 33 - Consiglio di Stato

Let. a): l'elaborazione del progetto di preventivo e del conto annuale da trasmettere al Gran Consiglio;

La modifica del testo è di natura puramente formale, il termine "consuntivo" viene sostituito così come previsto dal modello MCA2 con "conto annuale".

Let. l): (abrogata)

In analogia alla delega al DFE di tutti i compiti di natura contabile e finanziaria, anche la scelta relativa alla designazione di eventuali servizi che sono oggetto di una contabilità analitica dovrebbe competere al DFE e non al Consiglio di Stato, Il capoverso viene pertanto stralciato e riproposto all' 34 lett. q.

Articolo 34 - Dipartimento delle finanze e dell'economia

Let. d): La preparazione del progetto di piano finanziario, di preventivo e di conto annuale all'attenzione del Consiglio di Stato;

La modifica del testo è di natura puramente formale, viene sostituito il termine consuntivo con conto annuale in analogia con l'art. 32.

Let. e): l'esame periodico, all'indirizzo del Consiglio di Stato, dell'evoluzione delle spese e delle entrate;

La modifica del testo è di natura puramente formale, viene stralciata la nozione di adeguatezza delle entrate e sostituita con l'evoluzione delle entrate, termine più proprio in relazione al monitoraggio di spese ed entrate.

Let. m): (abrogata)

Il testo viene stralciato in quanto ridondante con quanto previsto al riguardo degli indicatori finanziari (art. 32a), che già definiscono quali statistiche finanziarie debbano essere elaborate.

Let. q): la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica ai sensi dell'art. 21 della presente legge;

Viene attribuita al DFE, come illustrato nel commento all'articolo 33 lett. l, la competenza relativa alla designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica.

Articolo 35 - Dipartimenti

Cpv. 1 lett. g): di formulare le proposte di pagamento corredate da una decisione formale e relativa documentazione;

L'articolo viene completato nel senso che la formulazione delle richieste di pagamento all'attenzione della Sezione delle finanze devono essere supportate da una decisione formale a completamento della documentazione di supporto.

Cpv. 2: Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di una richiesta formale effettuata dall'istanza competente.

La modifica del testo è di natura puramente formale, viene stralciata la nozione di "documento scritto" e sostituito da una "richiesta formale".

8. CONCLUSIONE

Le modifiche della LGF proposte con il seguente messaggio permettono di adattare la legge alle raccomandazioni formulate nel nuovo modello contabile MCA2 e nel contempo perseguono l'obiettivo di aumentare la trasparenza in relazione all'effettiva situazione patrimoniale, finanziaria e di reddito (raggiungimento del principio del "true and fair view") dei conti dell'Amministrazione cantonale e di migliorarne il metodo di presentazione.

Come visto in precedenza, le conseguenze più importanti dell'introduzione del nuovo modello contabile toccheranno aspetti di tipo contabile/finanziario e di presentazione dei conti.

A livello finanziario, l'introduzione del nuovo modello contabile avrà un impatto sul bilancio che è stato stimato in circa 235 milioni di franchi (valutazione effettuata sulla base delle informazioni di chiusura al 31.12.2011, suscettibile pertanto di significative variazioni al momento dell'effettiva implementazione del nuovo piano contabile). Questo importo permetterà di costituire una riserva di rivalutazione al 1.1.2014, la quale alla chiusura verrà azzerata e trasferita a capitale proprio. Si rileva tuttavia come l'importo rappresenta una stima potenzialmente soggetta a cambiamenti. Nonostante il messaggio si sia concentrato maggiormente sulle modifiche di ordine contabile richieste dal modello, l'introduzione dello stesso avrà delle conseguenze anche a livello di presentazione dei conti. A questo proposito si rileva come i nuovi standard di presentazione saranno introdotti con il progetto di preventivo 2014, tuttavia il formato dei conti sarà ancora quello attuale. Ciò è dovuto al fatto che la conversione dei conti da MCA1 a MCA2 avverrà a consuntivo 2013 ultimato (nel mese di marzo 2014). Pertanto sino a tale data le informazioni finanziarie saranno disponibili unicamente secondo il piano contabile MCA1.

Per i motivi esposti nel Messaggio, il Consiglio di Stato vi invita a voler approvare l'allegato disegno di legge.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, P. Beltraminelli

Il Cancelliere, G. Gianella

Allegato 1: Tabella sinottica proposta di modifica LGF - 2012

Disegno di

LEGGE

**sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF);
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 25 settembre 2013 n. 6852 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge sulla gestione e sul controllo finanziario dello Stato del 20 gennaio 1986 (LGF) è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1

¹Questa legge disciplina, nell'ambito della pianificazione cantonale, la gestione finanziaria dello Stato, in particolare la pianificazione finanziaria, il preventivo, il conto annuale, il controlling e l'analisi finanziaria, nonché il controllo della gestione finanziaria e dei crediti.

Art. 2 lett. g)

g) del divieto del vincolo delle entrate sia di conto economico sia di investimento.

Art. 4

Il conto economico deve essere pareggiato a medio termine.

Art. 8

**Principio del divieto
del vincolo delle
entrate sia di conto
economico sia di
investimento**

¹Per la copertura di singole spese attraverso finanziamenti speciali o per l'ammortamento immediato di determinate spese non possono essere prelevate quote fisse delle entrate di conto economico e di investimento.

²Sono riservate le disposizioni speciali contenute nell'art. 13 della presente legge.

Capitolo II Principi e struttura dei conti

Principi di presentazione dei conti

Art. 9 cpv. 1, 2 lett. a), 3 e 4 lett. b), c), e), f) e lett. h) i) l) m) (nuove)

¹La presentazione dei conti deve fornire un quadro fedele della situazione finanziaria, patrimoniale e reddituale dell'Amministrazione cantonale.

²In particolare deve permettere di:

a) abrogata

(...)

³A tale scopo sono previsti il piano finanziario, il preventivo, il conto annuale, la contabilità analitica, il controllo dei crediti, il controlling e la statistica finanziaria.

⁴La presentazione dei conti deve osservare i seguenti principi:

b) principio dell'integrità: è vietata la compensazione tra entrate e uscite e tra attivi e passivi;

c) principio della specificazione e della chiarezza: le operazioni finanziarie vengono registrate secondo il piano contabile e la nomenclatura vigenti. Tutte le informazioni devono essere comprensibili;

e) abrogata;

f) principio della competenza: tutte le spese ed i ricavi, nonché le uscite e le entrate, sono, di regola, contabilizzate nel periodo in cui esse sono generate;

h) principio della comparabilità: i conti devono permettere il confronto tra gestioni di anni diversi e con dati di altri enti pubblici;

i) principio della continuità operativa: nella presentazione dei conti occorre tenere conto della permanenza delle attività svolte dallo Stato;

l) principio della rilevanza: indicazione delle informazioni necessarie per una valutazione rapida e completa dello stato della gestione finanziaria e del patrimonio tenendo conto della loro materialità;

m) principio del mantenimento dei metodi contabili: i principi alla base della presentazione dei conti devono, se possibile, restare invariati nel lungo periodo.

Art. 9a (nuovo)

Principi di tenuta dei conti

La tenuta della conti è retta dai seguenti principi:

a) principio dell'unità e della completezza: è tenuta un'unica contabilità generale per l'Amministrazione cantonale; essa contiene tutte le operazioni del periodo;

b) principio della veridicità: le registrazioni contabili devono corrispondere ai fatti e devono essere effettuate in conformità con le direttive;

c) principio della regolarità: la contabilità, come pure i movimenti dei fondi, devono essere aggiornati regolarmente, di principio giornalmente. Le operazioni devono essere protocollate per ordine cronologico;

d) principio della tracciabilità: le operazioni devono essere registrate in modo chiaro e comprensibile. Le correzioni devono essere annotate come tali e le registrazioni contabili devono essere attestate da pezze giustificative.

Art. 10 cpv. 1 e 3 (nuovo)

¹Il bilancio patrimoniale comprende i beni amministrativi e patrimoniali, gli impegni e il capitale proprio.

³Il bilancio patrimoniale è allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Art. 11 cpv. 1, 2 e 4

¹Gli attivi si compongono dei beni patrimoniali e di quelli amministrativi.

²Sono definiti beni patrimoniali i beni che non servono direttamente all'esecuzione di compiti pubblici e che possono quindi essere alienati. Essi comprendono pure la liquidità, i crediti, i ratei e risconti attivi e gli anticipi ai finanziamenti speciali.

⁴Abrogato

Art. 12

¹I passivi si compongono del capitale di terzi e del capitale proprio.

²Il capitale di terzi consiste nei debiti, negli accantonamenti, nei ratei e risconti passivi e negli impegni per finanziamenti speciali.

³Il capitale proprio è composto dai fondi di capitale proprio, dalle riserve e dall'eccedenza attiva o passiva del valore totale dei beni amministrativi e patrimoniali rispetto al totale degli impegni.

Art. 13 cpv. 5

⁵Il Consiglio di Stato stralcia i finanziamenti speciali il cui scopo è stato conseguito o non può più essere raggiunto convenientemente e ne informa il Gran Consiglio in sede di presentazione del conto annuale.

Art. 14 cpv. 2

²Abrogato

Art. 14a

Abrogato

Art. 15 cpv. 1, 2 e 4

¹Gli attivi sono registrati nel bilancio:

- a) al valore venale per i beni patrimoniali;
- b) al valore d'acquisizione o di costruzione per i beni amministrativi, tenuto conto dei relativi ammortamenti.

²Il trapasso dai beni patrimoniali a quelli amministrativi avviene al valore venale.

⁴L'alienazione di beni patrimoniali avviene al valore venale e per pubblico concorso, salvo i casi giustificati da provata utilità pubblica.

Art. 15a (nuovo)

Valutazione dei passivi

¹Il capitale di terzi è valutato di regola al valore nominale.

²Gli accantonamenti sono costituiti al fine di coprire impegni probabili originati da eventi del passato e per i quali l'importo e/o la scadenza sono incerti ma stimabili.

Art. 16

Abrogato.

Art. 17

Conto economico

¹Il conto economico contiene le spese e i ricavi del relativo periodo contabile. Essi modificano il capitale proprio.

²Il conto economico presenta:

- a) il risultato dell'attività ordinaria;
- b) il risultato dell'attività straordinaria indicando la rispettiva eccedenza di spese o di ricavi;
- c) il risultato totale che modifica il capitale proprio.

³Le spese ed i ricavi sono considerati straordinari qualora questi non possano essere previsti, influenzati o controllati e qualora non facciano parte dell'attività operativa.

Art. 18

¹Il valore residuo a bilancio dei beni amministrativi è ammortizzato in funzione della loro durata d'utilizzo. I tassi di ammortamento ordinari sono stabiliti nel regolamento.

²Se la situazione finanziaria e quella congiunturale lo permettono, possono essere previsti a preventivo ammortamenti straordinari.

³Gli ammortamenti sui prestiti e sulle partecipazioni che figurano nei beni amministrativi sono definiti nel Regolamento.

⁴L'eccedenza passiva è da ammortizzare a medio termine, tenendo conto della situazione economica generale.

⁵Abrogato

Art. 20 cpv. 3 (nuovo)

³Le uscite e le entrate per investimenti sono considerate straordinarie qualora queste non possano essere previste, influenzate o controllate e qualora non facciano parte dell'attività operativa.

Art. 20a (nuovo)

Conto dei flussi di mezzi liquidi

¹Il conto dei flussi di mezzi liquidi presenta l'origine e l'utilizzo dei fondi.

²Il conto dei flussi di mezzi liquidi mostra:

- a) la variazione della liquidità proveniente da attività operative;
- b) la variazione della liquidità proveniente da attività d'investimento (saldo del conto degli investimenti);
- c) la variazione della liquidità proveniente da attività di finanziamento.

Art. 20b (nuovo)

Allegato

L'allegato ai conti annuali:

- a) indica le regole di presentazione dei conti e le relative deroghe;
- b) offre una visione d'insieme dei principi di presentazione dei conti, compresi quelli di stesura e di valutazione del conto annuale;
- c) contiene lo stato del capitale proprio;
- d) contiene il dettaglio degli accantonamenti;
- e) contiene il dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie;
- f) contiene il dettaglio delle immobilizzazioni;
- g) fornisce delle indicazioni complementari ai fini della valutazione dello stato del patrimonio, dei ricavi e delle spese, delle entrate e delle uscite per investimenti, degli impegni, nonché dello stato dei rischi finanziari.

Art. 21a

Abrogato

Art. 24 cpv. 1 e 2

¹Un credito d'impegno che serve alla realizzazione di un programma articolato in più interventi è detto credito quadro.

²Abrogato

Art. 25

Credito aggiuntivo

¹Il credito aggiuntivo è il complemento di un credito d'impegno.

²Il credito aggiuntivo deve essere chiesto se il sorpasso prevedibile o accertato sarà di almeno il 10% del credito originario e superiore a 100'000.-- franchi. Per sorpassi inferiori è sufficiente chiedere la ratifica ad opera terminata contestualmente alla presentazione del primo consuntivo utile.

³Se un credito d'impegno si basa su un indice dei prezzi, il credito per i costi supplementari dovuti unicamente al rincaro può essere richiesto con il messaggio sul preventivo annuale. Nel caso di un abbassamento dell'indice dei prezzi, il credito è ridotto in modo corrispondente.

⁴La richiesta relativa deve essere presentata appena il sorpasso diventa prevedibile.

Art. 29a

Abrogato

Capitolo IV Piano finanziario e conto annuale

Art. 30 cpv. 2 lett. a) e c)

- a) spese e ricavi del conto economico;
- c) conseguente fabbisogno finanziario e indicazioni circa il suo finanziamento;

Art. 31 cpv. 1, 3, 4 e 5

¹Il preventivo deve rispecchiare la struttura organizzativa dell'Amministrazione e il piano dei conti allestito secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

³Il preventivo deve essere trasmesso al Gran Consiglio entro il 30 settembre e approvato prima dell'inizio del periodo contabile.

⁴Se al 1° gennaio il preventivo non è ancora stato approvato, il Consiglio di Stato è autorizzato ad eseguire le operazioni finanziarie che sono la conseguenza necessaria di norme legali. Di principio, il Consiglio di Stato è autorizzato ad impiegare mensilmente la quota corrispettiva dei crediti concessi nel preventivo dell'anno precedente. Le eccezioni ed i casi particolari sono definiti nel Regolamento.

⁵Il preventivo è stabilito secondo i principi descritti all'art. 9 cpv. 4.

Art. 32

Conto annuale

¹Il conto annuale comprende i seguenti elementi:

- a) il bilancio patrimoniale;
- b) il conto economico;
- c) il conto degli investimenti;
- d) il conto dei flussi di mezzi liquidi;
- e) l'allegato.

²Il conto annuale deve essere completato con:

- a) la spiegazione delle differenze significative con il preventivo;
- b) l'elenco dei crediti d'impegno con gli importi utilizzati e ancora disponibili;
- c) la ripartizione funzionale delle uscite e delle entrate.

³Il conto economico e il conto degli investimenti devono seguire la stessa presentazione del preventivo.

⁴Il bilancio, il conto economico e il conto degli investimenti dell'esercizio precedente devono essere presentati al Gran Consiglio per confronto.

⁵Il conto annuale e il rendiconto devono essere trasmessi al Gran Consiglio entro il 15 aprile dell'anno successivo.

Art. 32a (nuovo)

Indicatori finanziari

Per una valutazione della situazione finanziaria devono essere presi in considerazione e presentati nell'allegato gli indicatori finanziari allestiti secondo le direttive di armonizzazione contabile intercantonale.

Art. 32b (nuovo)

Consolidamento

¹Le seguenti istituzioni fanno parte del perimetro di consolidamento:

- a) Gran Consiglio;
- b) Consiglio di Stato;
- c) Organizzazioni giudiziarie;
- d) Amministrazione cantonale;
- e) Commissioni statali.

²Non sono consolidate nel conto annuale, ma figurano nel dettaglio delle partecipazioni e delle garanzie dell'allegato, le principali istituzioni indipendenti o le altre autorità e organizzazioni che posseggono almeno una delle seguenti caratteristiche:

- a) l'organizzazione appartiene allo Stato;
- b) lo Stato detiene una partecipazione rilevante dell'organizzazione;
- c) lo Stato contribuisce in modo determinante al funzionamento e/o alle spese d'esercizio dell'organizzazione;
- d) lo Stato è in grado di influenzare in modo determinante l'attività dell'organizzazione;
- e) lo Stato ha degli impegni nei confronti dell'organizzazione.

Art. 33 lett. a) e l)

- a) l'elaborazione del progetto di preventivo e del conto annuale da trasmettere al Gran Consiglio;
- l) abrogata

Art. 34 lett. d), e), m) e q)

- d) la preparazione del progetto di piano finanziario, di preventivo e di conto annuale all'attenzione del Consiglio di Stato;
- e) l'esame periodico, all'indirizzo del Consiglio di Stato, dell'evoluzione delle spese e delle entrate;
- m) abrogata
- q) la designazione dei servizi che sono oggetto di una contabilità analitica, ai sensi dell'art. 21 della presente legge;

Art. 35 cpv. 1 lett. g) e cpv. 2

- g) di formulare le proposte di pagamento corredate da una decisione formale e relativa documentazione;

²Una contabilizzazione può essere eseguita unicamente sulla base di una richiesta formale effettuata dall'istanza competente.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore immediatamente.